

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELL'ART.22 DELLA COSTITUZIONE OIL SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 182/1999 CONCERNENTE "LE PEGGIORI FORME DI LAVORO MINORILE" – ANNO 2022

Ad integrazione del precedente rapporto del Governo italiano del 2018 (allegato A), concernente l'applicazione della Convenzione n.182 del 1999, si riportano gli aggiornamenti normativi, regolamentari e di ogni altra misura intervenuti in materia di sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme dall'invio dell'ultimo rapporto ad oggi.

PARTE I – AGGIORNAMENTO NORMATIVO

- Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 istitutivo dell'assegno unico e universale;
- Raccomandazione del Consiglio Europeo del 14 giugno 2021, che istituisce una Garanzia Europea per l'infanzia.

PARTE II

- ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE

Decreto legge n. 4/2019 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26

La povertà rappresenta uno dei principali fattori di rischio dello sfruttamento minorile, anche nelle sue peggiori forme: è evidente, infatti, che lo stato di povertà e di abbandono espongono il minore al rischio di sfruttamento lavorativo. In tale ottica, la lotta alla povertà costituisce un valido strumento di contrasto dello sfruttamento minorile.

Il D.lgs. n. 147 /2017, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" (REI, Reddito di inclusione), è la misura con cui l'Italia ha posto al centro della sua azione la lotta alla povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso.

In particolare, il contrasto alla povertà riferito ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è inteso non soltanto in senso strettamente economico, ma anche in senso educativo, relazionale, come risposta alla assenza di opportunità.

Il **Decreto-legge n. 4/2019**, convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il Reddito di cittadinanza (RdC), che ha sostituito il REI quale strumento di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, ampliandone la platea dei beneficiari.

Il RdC prevede un sostegno al reddito condizionato alla partecipazione dei beneficiari a un progetto su misura

- concordato tra gli adulti e i servizi sociali, nel caso si tratti di famiglie con bisogni multidimensionali;
- concordato tra le famiglie e i centri per l'impiego, nel caso di beneficiari la cui povertà è principalmente legata alla recente disoccupazione.

Nella costruzione del Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS), un'attenzione specifica è dedicata alle attività dirette a garantire il miglioramento del benessere dei bambini (frequenza scolastica, salute e cura, partecipazione ad attività sociali, contatti con i coetanei, etc.) e all'*empowerment* della

genitorialità. Mentre il beneficio è coperto con il fondo RdC, le risorse del Fondo povertà, insieme alle risorse FSE del PON Inclusion, sono dedicate al consolidamento e al rafforzamento dei servizi sociali, alle attrezzature multidimensionali, al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali dedicati ai beneficiari, con particolare attenzione alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni, età particolarmente delicata per lo sviluppo successivo della persona.

Il Patto per il lavoro, il Patto per l'inclusione sociale ed i sostegni in essi previsti nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede sono livelli essenziali delle prestazioni. Le Regioni attuano una propria programmazione degli interventi, in linea con il Piano Nazionale di contrasto alla povertà definito dal Governo, nell'ottica di un sistema integrato di interventi.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 istitutivo dell'assegno unico e universale

Di recente introduzione è l'Assegno unico universale per i figli a carico (AUUF), che si inquadra in una riforma di sistema, avviata con la Legge delega 1 aprile 2021, n. 46, con la quale il legislatore ha inteso accorpate in un'unica prestazione una serie di benefici prima vigenti, quali: le detrazioni IRPEF per i figli a carico fino a 21 anni, gli assegni al nucleo familiare (ANF), gli assegni per le famiglie con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità. L'assegno unico e universale per i figli a carico costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica risultante dall'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

L'Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
 - o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
 - o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - o svolga il servizio civile universale;
 - o per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'importo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le quali l'ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L'Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura "universale", può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell'Assegno previsti dalla normativa.

L'importo dell'Assegno unico e universale viene determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;

- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L'Assegno unico e universale è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

Raccomandazione del Consiglio Europeo del 14 giugno 2021

Ulteriori interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale rivolti ai minori sono definiti nell'ambito del Piano per la *Child Guarantee*. Tra gli impegni dell'Italia per il superamento della povertà minorile e la prevenzione del disagio vi è la implementazione della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 14 giugno 2021, che istituisce una Garanzia europea per l'infanzia, al fine di prevenire e combattere l'esclusione sociale, garantendo ai bambini e agli adolescenti a rischio di povertà o di esclusione sociale l'accesso effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato, l'accesso effettivo e gratuito all'educazione e cura della prima infanzia, all'istruzione (comprese le attività scolastiche), a un pasto sano per ogni giorno di scuola e all'assistenza sanitaria, con particolare attenzione anche alla dimensione di genere e a forme di svantaggio specifiche, quali: i minori senza fissa dimora o in situazioni di grave deprivazione abitativa, i minori con disabilità, i minori provenienti da un contesto migratorio, i minori appartenenti a minoranze etniche (in particolare Rom), i minori che si trovano in strutture di assistenza alternativa, i minori in situazioni familiari precarie.

La Raccomandazione prevede che gli Stati Membri, in cui il tasso di povertà minorile è al di sopra della media europea, possano utilizzare il Fondo sociale europeo Plus, nella misura di almeno il 5% dell'allocazione totale, in interventi specifici per il contrasto alla povertà infantile, secondo le linee prioritarie citate. Concorrono alla realizzazione della *Child Guarantee* anche le risorse del FESR (Fondo Europeo di sviluppo regionale) e del Next Generation EU, in ossequio al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

Per la programmazione delle risorse, l'Italia ha redatto un Piano Nazionale operativo sottoponendolo, nel marzo 2022, alla Commissione Europea.

- ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

Con riferimento all'art. 3, lett. a) della convenzione, si rappresenta che l'**art. 603 bis del Codice penale** sanziona l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La fattispecie contemplata dalla norma consiste nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, caratterizzata dallo sfruttamento lavorativo e dall'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. In caso di uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione, la pena è aumentata con la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore. Se i lavoratori reclutati sono minori in età non lavorativa, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma 3, punto 2).

In relazione all'art. 3, lett. b) e c) della convenzione, il Codice penale prevede le seguenti fattispecie:

Art. 600 c.p. (*riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù*). La riduzione in schiavitù (mutuata dalla definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 25/9/1926) consiste nello stato o nella condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; la riduzione in servitù consiste, invece, nella sottoposizione della vittima, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, a una condizione continua di soggezione fisica o psicologica per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque di sfruttamento o al prelievo forzato di organi. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la vittima è minore degli anni 18 (art. 602 ter, comma 1, lettera a).

Art. 600 bis c.p. (*prostituzione minorile*). Le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di persone minori di diciotto anni sono punite con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro. I rapporti sessuali con persone di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promesse, sono puniti con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 1500 ea 6000 euro.

Art. 600 ter c.p. (*pornografia minorile*). Vengono punite una serie di condotte riconducibili allo sfruttamento e all'abuso sessuale dei minori, a seguito della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Lanzarote (legge 1/10/2012, n. 172): produzione, offerta, divulgazione e trasmissione di pornografia infantile, possesso o cessione ad altri di contenuti pornografici con minori, accesso consapevole a contenuti pornografici con uso di tecnologie e informazioni, assistenza a spettacoli pornografici con minori. A seconda delle diverse ipotesi di reato, le pene variano da sei a dodici anni di reclusione.

Art. 600 quater c.p. (*detenzione di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori*). Viene punita con la reclusione da uno a tre anni, se non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 600 ter.

Art. 600 quater 1 c.p. (*pornografia virtuale*). La fattispecie consiste nella pornografia minorile e nella detenzione di materiale pornografico mediante l'utilizzo di immagini di minori o parti di esse, che rappresentano in modo realistico, tramite tecniche grafiche e mezzi di comunicazione telematici, immagini di minori anche non riferite a una persona reale. La pena è quella prevista per i reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico diminuita di un terzo.

Art. 600 quinquies c.p. (*iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile*). Viene punita l'organizzazione e la promozione di viaggi che hanno come scopo principale o secondario la consumazione di rapporti sessuali con minori. La pena per organizzatori e informatori è la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 15.593 a 154.923 euro.

Art. 600 octies c.p. (*impiego di minori nell'accattonaggio*). Viene sanzionata con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi si avvale di un minore degli anni 14 per mendicare, o, essendo

titolare di autorità sul minore o suo affidatario o vigilante, consente o permette ad altri di utilizzarlo allo stesso fine.

Art. 602 ter, comma 1, lettera a) del codice penale prevede l'aumento da un terzo alla metà delle pene previste per i delitti di tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) se le vittime sono minori degli anni 18.

- **ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE**

L'art. 4 della legge n. 977/1967 sancisce il divieto, penalmente rilevante (art. 26), di adibire al lavoro i bambini, ossia i minori di quindici anni o coloro che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico, salvo specifica eccezione. L'Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

L'art. 6 prevede, inoltre, il divieto generale di adibire gli adolescenti a mansioni che esponano a particolari agenti fisici, biologici e chimici elencati nell'Allegato I, anche in questo caso a pena di sanzioni penali. Il divieto è superabile in caso di indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, ma soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, svolta in aule o in laboratori adibiti ad attività formativa, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro, purché sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. In questi casi, fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'Itl, previo parere dell'azienda/unità sanitaria locale competente in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, è vietato adibire i minori al lavoro in assenza della specifica valutazione dei rischi (art. 7, l. n. 977/1967).

Il **D. Lgs 262/2000**, recante norme in materia di protezione dei giovani sul lavoro, che ha modificato la legge 977/1967, specifica che i lavoratori minorenni:

- **Non possono svolgere lavori** che li sottopongono a **rumori che superano gli 87 db**, che li mettano a contatto con **sostanze tossiche, corrosive, esplosive o cancerogene** che potrebbero esporli a rischi gravi per la salute;
- Non possono lavorare in luoghi nei quali vengano usati **arnesi taglienti o celle frigorifere**;
- Non possono compiere lavori che comportano l'uso di **saldatrici**;
- Non possono fare lavori che richiedano l'uso di **martelli pneumatici o altri strumenti vibranti**;
- Possono svolgere lavori su **navi in costruzioni, all'interno di gallerie o all'interno di cantieri edili in cui esista il rischio di crolli**.

- **ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE**

Si rinvia alla parte V del presente rapporto, concernente gli accertamenti ispettivi.

- **ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE**

❖ **Programma Su.Pr.Eme. Italia**

Il Programma **Su.Pr.Eme. Italia** (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate) è finanziato nell'ambito dei fondi **AMIF – Emergency Funds** (AP2019) della **Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs**. Il partenariato è guidato dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Immigrazione** (Lead partner), coadiuvato dalla Regione Puglia (Coordinating Partner) insieme alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e Nova consorzio nazionale per l'innovazione sociale.

Su.Pr.Eme. si inserisce nell'ambito del **Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato**, recentemente approvato in seno allo specifico Tavolo Caporalato promosso dalla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il programma mira a realizzare un **Piano Straordinario Integrato di interventi** finalizzati al contrasto e al superamento di tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo e di grave marginalità e vulnerabilità dei lavoratori migranti nei territori che presentano maggiori criticità nelle cinque Regioni del Sud oggetto dell'azione. Le attività progettuali sono mirate al perseguimento di obiettivi specifici nelle seguenti **aree di intervento**:

Accoglienza

Migliorare le condizioni abitative, contribuendo a superare il sistema degli insediamenti informali e dei ghetti, nelle aree agricole e ad alta intensità di popolazione straniera stagionale, anche attraverso percorsi individuali e collettivi di autonomia.

Lavoro

Favorire il superamento delle condizioni di illegalità, attraverso azioni di prevenzione, vigilanza, controllo ed emersione delle situazioni di grave sfruttamento lavorativo in agricoltura, ma anche attraverso la sperimentazione di progetti pilota di agricoltura sociale.

Servizi

Rafforzare i servizi sanitari dedicati ai lavoratori migranti, estendere il sistema informativo sull'accesso ai servizi territoriali e offrire soluzioni di trasporto e di mobilità per accrescere l'autonomia dei lavoratori e contrastare il ruolo degli intermediari.

Integrazione

Promuovere processi sostenibili di integrazione sociale ed economica e di partecipazione attiva alla

vita sociale delle comunità degli stranieri presenti nelle aree interessate dal progetto, in collaborazione con la società civile e con gli altri attori del territorio.

Governance

Sostenere l'innovazione della governance regionale e interregionale per favorire modelli efficaci di intervento della Pubblica Amministrazione, adeguati alla gestione della complessità sociale del fenomeno.

I **territori** principalmente coinvolti nelle azioni progettuali sono Manfredonia, San Severo, Cerignola e area di Nardò in **Puglia**; Sibari, Corigliano, Area costiera del Crotonese, del Marchesato, Alto Tirreno, Comune di San Ferdinando, Piane di Gioia Tauro, Sibari e Sant'Eufemia nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone in **Calabria**; Ragusa, Vittoria, Marina di Agate in **Sicilia**; Vulture-Melfese e alto Bradano, Piana di Metaponto, Val d'Agri, Senisese e Lagonegrese in provincia di Matera e Potenza in **Basilicata**; Piana del Sele, Eboli, Castel Volturno, Mondragone in provincia di Caserta in **Campania**.

Alcuni numeri

Il progetto è rivolto ad una platea tra i **18 e i 21mila lavoratori stagionali migranti** impiegati nel settore agricolo nelle **5 Regioni coinvolte**. I principali risultati attesi comprendono il recupero di beni immobili demaniali da adibire a foresterie al fine di offrire ai lavoratori dignitose condizioni abitative e percorsi di autonomia; l'istituzione di poli sociali per l'orientamento sull'accesso ai servizi territoriali; il rafforzamento delle attività ispettive per l'emersione e la regolarizzazione del lavoro nero; l'offerta di servizi sanitari dedicati e di trasporto e mobilità per raggiungere i luoghi di lavoro, l'attivazione di **10 progetti pilota** di agricoltura sociale finalizzati all'autonomia lavorativa e abitativa dei lavoratori migranti; attività di integrazione dei beneficiari nella comunità locale attraverso il coinvolgimento attivo della società civile; il rafforzamento e l'innovazione della governance delle iniziative finalizzate a contrastare il caporalato a livello regionale e interregionale.

❖ Progetto *P.I.U.' SU.PR.EME.*

P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento) è un progetto che mira a realizzare un'azione di sistema interregionale, mettendo in atto delle misure indirizzate all'integrazione socio-lavorativa dei migranti come prevenzione e contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Per la sua realizzazione sono stati stanziati 19.799.680 euro.

Il progetto, che ha un partenariato composto dalla Regione Puglia (Lead partner) insieme alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Nova Consorzio nazionale per l'innovazione sociale, verrà realizzato in stretta sinergia con un intervento complementare (Su.Pr.Eme. Italia) a valere sulle misure emergenziali del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, per un importo pari a 30 milioni di euro.

Il progetto si inserisce nell'ambito del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato promosso dalla DG Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

AZIONI

1) Governance:

Attivazione di un **ecosistema** territoriale di supporto alla gestione di programmi complessi, capaci di rispondere in maniera personalizzata ai bisogni dei destinatari in ambito sociale, sanitario e abitativo.

2) Servizi:

- Agevolazione e accompagnamento nell'accesso alle prestazioni attraverso il potenziamento della rete di sportelli di informazione, orientamento e presa in carico e la realizzazione di interventi di prossimità e *outreaching* nei luoghi di vita e di lavoro.
- Sostegno all'abitare, attraverso la creazione di un'agenzia sociale di intermediazione alloggiativa, la sperimentazione di soluzioni abitative condivise e la concessione di contributi per i canoni di locazione.
- Gestione di attività info/formative, di tirocinio e di accompagnamento dei destinatari ai servizi per il lavoro.
- Azione pilota di microcredito sociale per sostenere i destinatari promuovendo percorsi di inclusione sociale e finanziaria.
- Help desk informativo che comprende numero verde, app e portale integrato multilingue in stretta integrazione con gli interventi previsti, anche per poter attivare prestazioni on demand.

3) Emersione e inserimento lavorativo:

- Sviluppo di **Piani di Azione Individuale** per l'emersione, l'integrazione lavorativa e l'accompagnamento all'autonomia, a partire dalle esigenze molteplici ed eterogenee dei destinatari.
- Promozione della partecipazione degli stessi a percorsi di ricerca attiva del lavoro.
- Attivazione di strumenti efficaci di raccordo tra domanda e offerta.

All'interno del progetto è stato realizzato un [Help desk interistituzionale Anticaporalato](#), attivo dal 15 giugno 2021 e disponibile in diverse lingue, con l'obiettivo di facilitare l'attivazione di processi di emersione dallo sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri. L'Help desk costituisce un punto di riferimento importante per reperire informazioni e rendere più semplice l'accesso ai servizi territorialmente disponibili nelle 5 Regioni del sud.

RISULTATI ATTESI

- 3000 persone di Paesi Terzi coinvolte in azioni di informazione e orientamento
- 1500 persone di Paesi Terzi coinvolte in percorsi di inserimento socio-lavorativo
- Piani di azione locale e reti territoriali per la prevenzione e il contrasto del caporalato
- Oltre 50 nuove realtà imprenditoriali
- marchio etico
- migliori condizioni di occupabilità dei destinatari
- maggiore opportunità di matching tra domanda e offerta di lavoro
- poli sociali per l'orientamento all'accesso ai servizi territoriali
- soluzioni alloggiative dignitose e adeguate
- sviluppo di modelli di governance innovativi, efficaci e sostenibili, anche attraverso iniziative di capacity building e partenariati pubblico-privati

❖ **SIM - Sistema Informativo Minori**

Tra le iniziative a tutela dello sfruttamento minorile si annovera il **SIM - Sistema Informativo Minori**. Il D.P.C.M. 535/1999 (articoli 2, lettera i, e 5) e il D.lgs. 142/2015 (art. 19, comma 5) attribuiscono alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compiti di monitoraggio e censimento della presenza dei minori non accompagnati (MNA) sull'intero territorio nazionale. Nell'ambito di tali competenze, l'articolo 9 della Legge 47/2017 ha istituito presso la Direzione Generale il Sistema Informativo dei Minori non accompagnati (SIM).

Il SIM consente di monitorare la presenza dei minori non accompagnati, di tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestire i dati relativi all'anagrafica dei MSNA, allo status e al loro collocamento.

- **ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE**

Premesso il divieto generale di adibire al lavoro i minori – come illustrato nella risposta concernente l'art. 4 della convenzione, che si richiama – vi sono numerose previsioni del codice penale che sanzionano fattispecie specifiche di reato a danno dei minori. Tra queste le disposizioni di cui agli articoli da **600 a 600 octies** del codice penale, illustrate nella risposta relativa all'articolo 3. Inoltre,

L'art. 601 c.p. (Tratta di persone) prevede che “È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

L'art. 603-bis c.p., come modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, nella sua attuale formulazione prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

E' inoltre prevista l'aggravante specifica che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa.

- ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

Si rinvia a quanto riferito sopra, in risposta alle domande concernenti gli articoli da 1 a 6.

PARTE III – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sent. 49571/2015. Aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore

Relativamente all'utilizzo di minorenni nella produzione o nel traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope, si rappresenta che la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Penale, n. 49571 del 2015 ha risolto i dubbi in merito all'applicazione dell'*aggravante della consegna di sostanze stupefacenti a persona di età minore, di cui all'art. 80, comma primo, D.P.R. n. 309 del 1990*. Con tale sentenza è stato chiarito che l'aggravante in questione è sempre configurabile, *“anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne”*.

Anzi, secondo la Suprema Corte, l'art. 80 – nel prevedere che *“le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 siano aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore”* – distingue, in realtà,

due distinte forme di aggravamento: la prima, consistente nella consegna diretta delle sostanze nelle mani del minore; la seconda, che ricorre quando lo stupefacente sia comunque destinato al minore, anche se non vi sia consegna direttamente nelle sue mani. Pertanto, ai sensi dell'art. 80, D.P.R. n. 309/1990, le condotte previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90 sono aggravate: a) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a minorenni; b) per chi, fuori dai casi previsti dall'art. 111 c.p., ha determinato a commettere il reato un minore o se ne è avvalso al fine di commettere il reato; c) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato un minore a commettere il reato.

Cassazione penale, Sez. un., sentenza n. 4616/2022. Concetto di "Utilizzazione del minore"

Con la sentenza *de qua*, le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad occuparsi del delitto di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter c.p. e, nello specifico, della c.d. pornografia domestica, ovvero della produzione di immagini sessualmente esplicite raffiguranti un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale – quattordici anni – da parte di chi con questi intrattenga una relazione affettiva intima.

La pronuncia per molti versi completa l'opera definitoria intrapresa dalla precedente sentenza n. 51815 del 31 maggio 2018, con cui le medesime Sezioni Unite avevano chiarito la natura di reato di danno del delitto di produzione di materiale pornografico, sancendo la fine di quel consolidato orientamento giurisprudenziale che subordinava la ricorrenza della fattispecie in questione all'accertamento di un pericolo concreto di diffusione del suddetto materiale.

Con tale nuova pronuncia, da un lato la Suprema Corte approfondisce il significato da attribuire alla condotta di utilizzazione del minore all'interno dell'art. 600-ter comma 1 n. 1 c.p., dall'altro si esprime sulla corretta interpretazione del richiamo contenuto nei successivi commi 2, 3 e 4 al «materiale pornografico di cui al primo comma», aspetto non affrontato dalle Sezioni Unite del 2018.

Con la sentenza n. 51815/2018, le Sezioni Unite, volendo attribuire carattere pregnante alla nozione di "utilizzazione del minore" contenuta nell'art. 600-ter, avevano effettivamente affermato che tale condotta non sussiste qualora le immagini o i video a carattere pornografico raffiguranti il minore ultraquattordicenne siano realizzati nell'ambito di un rapporto che, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, debba ritenersi scevro da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore e siano altresì destinate a un uso strettamente privato.

Le Sezioni Unite 2022, superando la posizione espressa nel 2018, intendono il concetto di "utilizzazione del minore" in senso pregnante, non come mero "utilizzo", ma come strumentalizzazione, reificazione, asservimento del minore per un vantaggio altrui, in definitiva, sfruttamento (non necessariamente economico). In particolare, secondo la Corte «si ha "utilizzazione" del minore allorché, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso».

Le Sezioni Unite enunciano, inoltre, un secondo importante principio di diritto, secondo cui «la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p., ed il minore non può prestare consenso ad essa».

PARTE V – ACCERTAMENTI ISPETTIVI

Come già illustrato nel rapporto del 2018, a cui si rinvia, la vigilanza sull'applicazione della normativa a tutela del lavoro minorile trova il suo fondamento nel combinato disposto dell'art. 3 lett. a) della Convenzione OIL n. 81 /1947 ("Ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio") e dell'art. 6 lett. a) della Convenzione OIL n.129/1969 ("Ispezione del Lavoro in agricoltura") che, confermando i principi guida per l'esercizio di una efficiente attività di controllo mirata ad assicurare la tutela sostanziale dei lavoratori, li estendono anche ai fini di un efficace contrasto del *child labour*.

A norma dell'art. 29 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (come modificata dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262), la funzione di vigilanza è svolta dal personale ispettivo degli ex Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuali Ispettorati territoriali del lavoro.

I dati concernenti le ispezioni svolte nell'ultimo biennio risentono inevitabilmente degli effetti della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19, che ha determinato una contrazione delle attività economiche.

Ciò premesso, si evidenzia che i controlli effettuati dal personale civile e militare dell'INL hanno consentito di assicurare tutela a 263 lavoratori minori irregolarmente occupati nel 2018, 243 nel 2019, 127 nel 2020 e 114 nel 2021.

In particolare, le citate violazioni si riferiscono prevalentemente ai settori di seguito indicati.

Anno 2018

- *Attività di servizi di alloggio e ristorazione* (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 115 illeciti concernenti i minori (pari a circa il 44% del totale);
- *Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli* (codice Ateco G) – 39 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il 15% del totale);
- *Manifatturiero* (codice Ateco C) – 36 violazioni relative ai minori (pari a circa il 14% del totale);
- *Altre attività di servizi* (codice Ateco S) – 18 illeciti concernenti minori (pari a circa il 7% del totale);
- *Agricoltura* (codice Ateco A) – 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il 6% del totale);
- *Attività artistiche, sportive, intrattenimento ...* (codice Ateco R) - 12 illeciti concernenti minori (pari a circa il 4% del totale).

Anno 2019

- *Attività di servizi di alloggio e ristorazione* (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 142 illeciti concernenti i minori (pari a circa il 58% del totale);
- *Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli* (codice Ateco G) – 36 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il 15% del totale);

- *Attività artistiche, sportive, intrattenimento ...* (codice Ateco R) - 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il 7% del totale);
- *Manifatturiero* (codice Ateco C) – 16 violazioni relative ai minori (pari a circa il 6% del totale);
- *Agricoltura* (codice Ateco A) -13 illeciti concernenti minori (pari a circa il 5% del totale);
- *Altre attività di servizi* (codice Ateco S) -11 illeciti concernenti minori (pari a circa il 4% del totale).

Anno 2020

- *Attività di servizi di alloggio e ristorazione* (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 51 illeciti concernenti i minori (pari a circa il 40% del totale);
- *Attività artistiche, sportive, intrattenimento ...* (codice Ateco R) - 23 illeciti concernenti minori (pari a circa il 18% del totale);
- *Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli* (codice Ateco G) – 20 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il 16% del totale);
- *Altre attività di servizi* (codice Ateco S) – 19 illeciti concernenti minori (pari a circa il 15% del totale);
- *Manifatturiero* (codice Ateco C) – 6 violazioni relative ai minori (pari a circa il 5% del totale);
- *Agricoltura* (codice Ateco A) - 3 illeciti concernenti minori (pari a circa il 2% del totale).

Anno 2021

- *Attività di servizi di alloggio e ristorazione* (codice Ateco I), in cui sono stati contestati 58 illeciti concernenti i minori (pari a circa il 51% del totale);
- *Attività artistiche, sportive, intrattenimento ...* minori (codice Ateco R) – 21 illeciti concernenti (pari a circa il 18% del totale);
- *Agricoltura* (codice Ateco A) – 17 illeciti concernenti minori (pari a circa il 15% del totale)
- *Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli* (codice Ateco G) – 7 illeciti concernenti lavoratori minori (pari a circa il 6% del totale);
- *Manifatturiero* (codice Ateco C) – 7 violazioni relative ai minori (pari a circa il 6% del totale);
- *Altre attività di servizi* (codice Ateco S) – 3 illeciti concernenti minori (pari a circa il 2% del totale).

Si evidenzia, inoltre, che il maggior numero di fattispecie illecite concernenti i minori impiegati irregolarmente è stato costantemente riscontrato nei seguenti ambiti regionali:

- *Lombardia* (80 nel 2018, pari al 30,4 % del totale, 82 nel 2019 pari al pari al 33,7 % del totale, 26 nel 2020, pari al 20,5 % del totale, 14 nel 2021, pari al 12,3 % del totale);

- *Puglia* (64 nel 2018, pari al 24,3% del totale, 65 nel 2019, pari al 26,7% del totale, 21 nel 2020, pari al 16,5% del totale, 26 nel 2021, pari al 22,8 % del totale);

- *Emilia-Romagna* (27 nel 2018, pari al 10,4% del totale, 18 nel 2019, pari al 7,4% del totale, 17 nel 2020, pari al 13,4% del totale; 30 nel 2021, pari al 26,3% del totale).

Con riferimento agli illeciti oggetto della **Convenzione OIL n. 182/1999**, la percentuale di **minori occupati in nero** e, pertanto, privi delle necessarie tutele per la salute la sicurezza e la moralità (ai sensi dell'art. 3 lett. d), Conv. 182/99) è pari allo 0,4% del totale dei lavoratori in nero complessivamente tutelati nel medesimo periodo

PARTE VI – Il presente rapporto è trasmesso alle organizzazioni sindacali di cui all'allegato B

ALLEGATI

A – Rapporto anno 2018

B – Elenco delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui è trasmesso il presente rapporto